

STATUTO

Organizzazione "Corpo Volontari Soccorso Marittimo"

(ODV)

ART. 1

(Costituzione, Denominazione e Sede)

E' costituito, nel rispetto del Codice Civile, del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato: "Corpo Volontari Soccorso Marittimo" ODV che assume la forma giuridica di Associazione, riconosciuta, apartitica e aconfessionale, operante senza fini di lucro.
L'Organizzazione ha sede legale presso il Porto Turistico nel Comune di Castelsardo – 07031 (SS).
L'eventuale trasferimento della sede Sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria. La durata dell'Organizzazione è illimitata. Il suo Codice Fiscale è 92081980903. L'indirizzo di posta elettronica è il seguente: cvs.m.castelsardo@tiscali.it, la P.E.C. è la seguente: cvs.m.castelsardo@pec.it.

ART. 2

(Finalità e Attività)

L'Organizzazione esercita, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità Sociale.
Le attività, che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente, delle prestazioni dei volontari/associati, sono:

- interventi di Protezione Civile ai sensi del D. Lgs. 1/2018 e successive modificazioni;
- interventi e servizi Sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- organizzare iniziative e attività atte a soddisfare le esigenze di conoscenza e di miglioramento Sociale, culturale e didattico in ambito nautico e marinaro, dei Soci, dell'utenza del mare e delle acque interne.
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004, n° 42, e successive modificazioni.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefissato e nell'intento di agire in favore della collettività, l'Organizzazione si propone di svolgere le seguenti attività:

- salvaguardia della vita e soccorso delle persone nell'ambito delle attività di protezione civile;
- interventi sulla base dei piani comunali, provinciali, regionali e nazionali di Protezione Civile, in caso di emergenze, maxi emergenze, emergenze non convenzionali e calamità, monitoraggio, ausilio e intervento nei casi di dissesto idrogeologico, soccorso tecnico (secondo le proprie competenze), assistenza umanitaria, supporto logistico nelle operazioni di soccorso sanitario e/o ricerca dispersi. Tutte le attività sopra elencate possono essere espletate anche con la stipula di convenzioni e/o collaborazioni ad hoc con Enti e/o Strutture pubbliche o private;
- attività di promozione della cultura di Protezione Civile;
- attività di assistenza organizzativa e operativa a manifestazioni di massa, sportive e culturali, religiose e simili;
- condivisione di materiali, mezzi ed attrezzature (acquisite tramite acquisto o donazioni) con altri Enti, Strutture o Associazioni che interagiscono e collaborano per le finalità del presente statuto;

- collaborazione con Enti e Aziende pubbliche o private, sperimentazione e miglioramento di attrezzature per il soccorso ed il salvataggio;
- promozione ed organizzazione di seminari, convegni e corsi di formazione in tema di volontariato, Protezione Civile, soccorso sanitario, rischio idrogeologico, tutela dell'ambiente, tutela del patrimonio e del paesaggio;
- promozione dello sviluppo del volontariato e dell'associazionismo, collaborando con altre O.D.V. o altre Associazioni che perseguano gli stessi scopi, esistenti nel territorio;
- svolgere ogni altra attività non specificatamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purchè coerente con le finalità istituzionali ed idonea a perseguirne il raggiungimento.

L'Organizzazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie rispetto a quelle di interesse generale, secondo criteri e limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017.

L'Organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 **(Qualità di volontario)**

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono rese a titolo gratuito e non possono essere retribuite in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'Organizzazione, tramite la quale svolge l'attività, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organizzazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontariato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro, subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro, retribuito dall'Organizzazione di cui il Volontario è Socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

ART. 4 **(Ammissione ed esclusione dei Soci)**

Sono Soci dell'Organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, s'impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'Organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione è comunicata all'interessato/a entro trenta giorni dalla richiesta, ed in caso di parere favorevole viene annotata nel libro degli associati, previo versamento della quota associativa per l'anno in corso.

In caso di rigetto della domanda il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato/a motivandola. L'aspirante Socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a Socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di Soci temporanei.

Sono suddivisi in:

- a) soci volontari effettivi, operativi nell'ambito della Protezione Civile e comunque per gli scopi previsti dall'Associazione ;
- b) soci volontari effettivi, non operativi o di riserva, nell'ambito della Protezione Civile e comunque per gli scopi previsti dall'Associazione.

ART. 5 **(Requisiti tecnici dei soci)**

- 1) Tutti i volontari effettivi operativi devono essere, oltre ad essere di sana e robusta costituzione fisica attestata da un apposito certificato medico, devono essere, preferibilmente, in possesso dei seguenti requisiti di base
o impegnarsi ad acquisirne alcuni, entro un anno dall'iscrizione:
 - Patente nautica:
 - a) a motore entro 12 miglia,
 - b) oppure a motore/vela senza limiti,
 - Altre abilitazioni valide, come:
 - a) titolo professionale di conduttore di imbarcazioni da diporto a vela e a motore adibite a noleggio,
 - b) titolo professionale marittimo o di navigazione interna,
 - c) abilitazione al comando per il personale militare equiparato,
 - d) licenza di pilota portuale;
 - e) attestato di operatore di primo soccorso, rilasciato dal 118 o da altro ente abilitato;
 - f) brevetto di subacqueo di 2° grado o superiore rilasciato dalla FISAPS o NAUI o da altre agenzie didattiche internazionali, comunque riconosciuti idonei dalla Protezione Civile e dalla Direzione Nuclei Subacquei dei Vigili del Fuoco;
 - g) brevetto di salvataggio della FIN o altro riconosciuto;
 - h) certificato limitato di Radiotelefonista o superiore;
 - i) attestato operatore antincendio;
 - j) attestato di operatore di rischio idrogeologico idraulico;
 - k) qualunque attestato utile al conseguimento degli scopi associativi.
 - Titolo di studio non inferiore alla licenza di scuola dell'obbligo;
 - Brevetto di operatore di primo intervento (BLS-BLSD) rilasciato dal 118 o altro ente abilitato.
- 2) Le specializzazioni previste, sulle quali il volontario può esprimere le sue preferenze e conoscenze acquisite, sono le seguenti, ma altre possono essere stabilite e inserite dal Consiglio Direttivo:
 - a) gruppo equipaggi;
 - b) gruppo sommozzatori;
 - c) gruppo trasmissioni;
 - d) gruppo informativa;
 - e) gruppo antincendio;
 - f) gruppo antinquinamento;
 - g) gruppo sanitario;
 - h) gruppo servizi;
 - i) gruppo segretariato e organizzazione;
 - j) gruppo ambientale.
- 3) Tutti i volontari effettivi non operativi, o di riserva, devono comunque presentare un Certificato Medico attestante l'idoneità fisica

ART 6 **(Perdita della qualifica di Socio)**

La qualità di associato si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza, causa il mancato versamento della quota associativa, trascorsi sei mesi dal sollecito trasmesso per raccomandata o anche per il tramite di ausili telematici;
- per esclusione: ovvero in caso di comportamento contrastante con gli scopi dell'Organizzazione e in tutti i casi di persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottati

dagli organi dell'Associazione; in tutti i casi acclarati di comportamenti che con atti o parole possano arrecare pregiudizio al buon nome dell'Associazione, intendendosi compresi anche gli atti e i comportamenti denigratori contro gli organi amministrativi.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere i provvedimenti disciplinari che ritiene opportuni, dal richiamo fino alla radiazione, in tutti i casi sopra previsti.

Il **recesso** da parte dell'associato deve essere comunicato, in forma scritta, all'organo amministrativo.

Il Consiglio Direttivo ne prende atto in occasione della prima riunione utile.

Il recesso del Socio viene annotato dal Presidente dell'Associazione, nel libro dei Soci.

L'**esclusione** dei Soci è deliberata dal Consiglio Direttivo.

In ogni caso, prima di procedere alla deliberazione di esclusione, gli addebiti avanzati nei confronti del Socio devono essere contestati per iscritto attraverso raccomandata o anche per il tramite di ausili telematici, consentendo allo stesso facoltà di replica.

Avverso il provvedimento di esclusione, l'associato ha facoltà di proporre ricorso all'Assemblea dei Soci che si pronuncia sull'esclusione alla prima convocazione utile.

Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea, il provvedimento si intende sospeso.

Il provvedimento di esclusione assume efficacia dalla annotazione sul libro Soci, conseguentemente alla delibera dell'Assemblea di ratifica del medesimo provvedimento, adottato dal Consiglio Direttivo.

Il Socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

I Soci dell'Organizzazione hanno il diritto di:

- partecipare alla vita associativa, nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
- eleggere gli organi Sociali e di essere eletti negli stessi;
- chiedere la convocazione dell'Assemblea, nei termini previsti dal presente statuto;
- essere informati sulle attività dell'Organizzazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali e di esaminare i libri Sociali.
- votare in Assemblea;
- formulare proposte agli organi direttivi, nell'ambito dei programmi dell'Organizzazione ed in riferimento ai fini del presente statuto;
- visionare e consultare i libri sociali obbligatori.

I Soci hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le delibere degli organi associativi;
- essere in regola con il versamento delle quote associative;
- non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine dell'Associazione;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- adoperarsi per tenersi sempre informato sulle varie attività o esigenze dell'associazione;
- mantenere un comportamento corretto e rispettoso verso tutti gli associati o comunque con tutte le persone a cui viene dedicata la prestazione di informazione, assistenza o soccorso;
- indossare l'uniforme associativa sempre in maniera corretta e dignitosa.

ART. 8 (Gli organi Sociali)

Sono organi dell'Organizzazione:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente e Legale Rappresentante

Possono, inoltre, essere costituiti i seguenti organi:

- Organo del Collegio Revisione dei Conti;
- Organo del Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche Sociali sono elettive e gratuite.

ART. 9 (L'Assemblea)

L'Assemblea è il massimo organo deliberativo dell'Organizzazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è costituita dai Soci dell'Associazione. Le deliberazioni validamente assunte dall'Assemblea obbligano tutti i Soci, anche assenti o dissenzienti. All'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo. Nelle assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro Soci.

Ogni Socio può essere portatore di un numero massimo di DUE deleghe.

Nell'Assemblea straordinaria NON sono ammesse deleghe.

ART. 10 (Convocazione dell'Assemblea)

L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici, almeno 10 giorni prima della data della riunione, unitamente ad avviso da affiggere nella sede Sociale. L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione. L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente, o almeno due terzi dei membri del Consiglio Direttivo, o un terzo degli associati, ne ravvisino l'opportunità. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

ART. 11 (Quorum costitutivi)

L'Assemblea **ordinaria** è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei Soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati, trascorse almeno 24 ore dall'orario della prima convocazione. L'Assemblea **straordinaria** è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno tre quarti degli associati; in seconda convocazione occorre la presenza di almeno metà degli associati più uno.

ART. 12 (Quorum deliberativi)

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei Soci intervenuti con diritto di voto. Per modificare lo statuto occorrono, in prima convocazione, il voto favorevole della metà più uno dei Soci; in seconda convocazione occorre il voto favorevole dei tre quarti dei Soci presenti. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a

distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie, sarà valida qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati, purché adottata all'unanimità.

Per deliberare lo scioglimento dell'Organizzazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto. Non è ammesso il voto per delega. Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

ART. 13

(Competenze dell'Assemblea ordinaria e dell'Assemblea straordinaria)

L'Assemblea **ordinaria**:

- nomina e revoca i componenti degli organi Sociali;
- nomina e revoca il Presidente
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi Sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sugli eventuali ricorsi presentati dai Soci esclusi;
- delibera sugli eventuali ricorsi presentati dagli aspiranti Soci avverso la reiezione delle domande di ammissione da parte del Consiglio Direttivo;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- delibera sugli altri oggetti, ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea **straordinaria delibera**:

- sulle modifiche dello statuto Sociale;
- sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- sulla devoluzione del patrimonio, in attuazione dell'articolo 25.

ART. 14

(Il Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di membri, non inferiore a tre e non superiore a cinque, eletti dall'Assemblea dei Soci. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per quattro anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in caso di sua assenza dal Vice Presidente ed, in assenza di entrambi, dal membro più anziano di età. Possono fare parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati. Il Consiglio Direttivo può costituire, tra i suoi componenti, una direzione esecutiva composta da Presidente e Vice Presidente, Segretario e Tesoriere e da uno o più altri Consiglieri, alla quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del Consiglio medesimo. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; in alternativa il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva. Il sostituto rimane in carica fino allo scadere del mandato dell'intero Consiglio. Nel caso in cui, oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

ART. 15
(Competenze del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo:

- Nomina, al suo interno, un Vicepresidente ed un Segretario;
- Cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- Predispone bilancio o rendiconto;
- Stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- Delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- Delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- Provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei Soci.

ART. 16
(Convocazione, quorum costitutivi e voto)

Il Consiglio Direttivo è convocato, con comunicazione scritta da spedirsi anche per il tramite di ausili telematici, almeno cinque giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri. Il Consiglio Direttivo è di regola convocato ogni tre mesi e/o ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vicepresidente, lo ritengano opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

ART. 17
(Il Presidente)

Il Presidente, nominato dall'Assemblea dei Soci, ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo nonché l'Assemblea dei Soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Organizzazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Organizzazione di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente, nominato dal Consiglio Direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Presidente dimissionario convocare, entro 30 giorni, l'Assemblea dei Soci per l'elezione del nuovo Presidente. Il Presidente dimissionario rimane in carica fino all'elezione del nuovo Presidente. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri, salvo la convocazione del Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

ART. 18
(Risorse economiche)

L'Organizzazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle attività statutarie, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità Sociale, da:

- Quote associative e contributi volontari degli associati;
- Contributi pubblici dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi, realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- Erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- Donazioni, lasciti testamentari e legati;
- Contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali. Tali attività dovranno essere inserite in una apposita voce di bilancio, fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
- Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (es: feste, sottoscrizioni anche a premi);

- 
- Attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'art. 6 del D.lgs. 117/2017;
 - Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017;
 - Per le attività di interesse generale prestate, le organizzazioni di volontariato possono ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 19

(Beni)

I beni dell'Organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Organizzazione, e sono, ad essa, intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili, che sono collocati nella sede dell'Organizzazione, sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 20

(Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro)

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, del fondo comune costituito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, agli associati, fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed agli altri componenti degli organi Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge.

Gli utili e gli avanzi di gestione debbono essere impiegati esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità Sociale.

ART. 21

(Bilancio)

L'esercizio finanziario dell'Organizzazione ha inizio e termine, rispettivamente, il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo, o rendiconto, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Soci, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio a cui si riferisce il consuntivo.

Copia del bilancio consuntivo verrà messa a disposizione di tutti gli associati, contestualmente alla convocazione dell'Assemblea, che ne disporrà l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

ART. 22

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017, sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'Organizzazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Organizzazione.

ART. 23

(Personale retribuito)

L'Organizzazione di volontariato può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività, non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

ART. 24
(Assicurazione obbligatoria)

L'Organizzazione che si avvale di volontari, deve assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento alle attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi;

ART. 25
(Responsabilità dell'Organizzazione)

L'Organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 26
(Devoluzione del patrimonio, scioglimento)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale ufficio verrà istituito e, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro ente del Terzo settore individuato in sede di Assemblea straordinaria dei Soci.

ART. 27
(Libri Sociali obbligatori)

L'Organizzazione ha l'obbligo di redigere e tenere aggiornati i seguenti atti e documenti:

- Libro dei Soci;
- Libro dei verbali delle assemblee dei Soci;
- Libro dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo;
- Libro inventario;
- Libro contabile (prima nota/cassa).

I Soci hanno il diritto di esaminare i libri Sociali, previa istanza scritta da presentare nelle forme, con le modalità e nei limiti, previsti nel regolamento interno dell'Associazione, che deve assicurare tempi certi e rapidi di risposta.

ART. 28
(Disposizioni finali)

- Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento al Regolamento del C.V.S.M. e alle emanande norme di esecuzione del Regolamento, nonché alle leggi vigenti e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.
- Il presente Statuto è stato approvato in data 09/04/2020 Con verbale d'Assemblea n° 34, abroga e sostituisce integralmente quello precedente adottato con delibera di Assemblea dei Soci in data 25 Gennaio 2013.

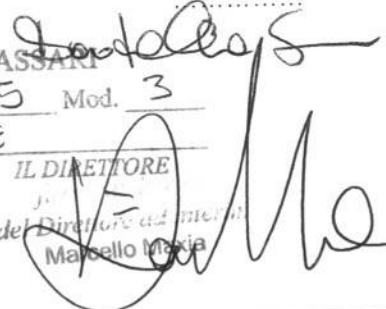
Il Presidente e legale rappresentante
Danilo Romano



Il Presidente dell'Assemblea



Il Segretario dell'Assemblea dei Soci



REGISTRATO A SASSARI
04 MAG 2020 n. 515 Mod. 3
Esatte Euro ESENTI